



COMUNE DI
FORTE DEI MARMI
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' RUMOROSE
(Cantieri edili, lavori di giardinaggio e feste
nelle abitazioni private).

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 15.07.2011

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 12.08.2013

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.06.2016

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27.06.2017

INDICE

TITOLO I CANTIERI EDILI

<i>Art. 1 -</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>pag. 5</i>

TITOLO II LAVORI DI GIARDINAGGIO

<i>Art. 6 -</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>pag. 6</i>

TITOLO III FESTE IN ABITAZIONI PRIVATE

<i>Art. 10 -</i>	<i>pag. 7</i>
------------------	---------------

TITOLO IV SANZIONI

<i>Art. 11 -</i>	<i>pag. 7</i>
------------------	---------------

TITOLO I

CANTIERI EDILI

Art. 1

Nel periodo compreso dal 21/9 al 14/5 di ogni anno i cantieri edili in cui sia previsto l'utilizzo di macchinari ed attrezzature rumorose possono essere assoggettati al regime di deroga acustica prevista per le attività "temporanee" ai sensi della Legge 26/10/1995, n° 447; della L.R. 01/12/1998, n° 89; con le modalità di cui alla Deliberazione C. R. 22/02/2000, n° 77.

Nei giorni che vanno dal 15 maggio al 30 giugno compresi e dal 1 settembre al 20 settembre compresi i suddetti lavori potranno essere effettuati dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Nei giorni che vanno dal 21 settembre al 14 maggio compresi i suddetti lavori potranno essere effettuati dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

Nel rimanente periodo dell'anno, ovvero dal 01/07 al 31/08:

- a) è fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di dare inizio a nuove opere edilizie ed aprire nuovi cantieri in genere;
- b) il Comune non rilascerà autorizzazioni in deroga ai limiti acustici;
- c) è fatto obbligo di sospendere i lavori a completamento di opere edilizie già iniziate.

In detto periodo (ovvero tra il 01/07 ed il 31/08) i termini di validità dei titoli edilizi stabiliti dagli artt. 77 e 84 della L.R.T. n° 1/2005, sono da intendersi sospesi. In tali casi i termini cominceranno nuovamente a decorrere dal successivo 01/09 di ogni periodo di sospensione.

Il divieto di cui al precedente punto c) potrà subire deroghe solo in forza di motivato provvedimento previa valutazione di impatto acustico, da parte del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale e del Responsabile del Servizio Ecologia limitatamente agli aspetti di natura acustica, sulla base del verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) i lavori da eseguire siano caratterizzati da esigenze di eccezionalità ed urgenza per la tutela dell'incolumità pubblica e/o privata ovvero ai fini di conservare l'integrità delle stesse opere già iniziate. Il provvedimento di prosecuzione delle attività di cantiere, con limitazione agli interventi di messa in sicurezza, dovrà comunque prevedere le necessarie prescrizioni affinché l'attività si svolga, per quanto possibile stante il carattere di straordinarietà, nel rispetto della quiete pubblica, nonchè prevedere la possibilità di revoca qualora si riscontri che l'attività provoca comunque disturbo;
- 2) in condizioni di gestione ordinaria, che i lavori da eseguire non comportino emissioni di polveri, non richiedano l'uso di macchine, attrezzature particolarmente rumorose o comunque che l'attività di cantiere non rechi, nel suo complesso, turbativa alla quiete pubblica o all'ambiente;
- 3) che i lavori di cui al punto precedente si svolgano limitatamente alle seguenti fasce orarie: 9,00 – 13,00 e 16,00 – 20,00. Sono comunque esclusi i giorni sabato, domenica e festivi, nei quali tutti i cantieri dovranno essere chiusi in tutto l'arco dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno si siano verificati eventi eccezionali che abbiano impedito alle imprese costruttrici il regolare svolgimento dei lavori, il Dirigente del

Settore Edilizia Privata potrà concedere deroghe riguardo alla giornata del sabato, ad esclusione dei giorni festivi, nel periodo che va dal 21 settembre al 14 maggio, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale e del Responsabile del Servizio Ecologia limitatamente agli aspetti di natura acustica.

Art. 2

Il rilascio del provvedimento di prosecuzione per le attività di cantiere di cui al punto 2) dell'articolo precedente sarà subordinato all'esame della seguente documentazione che dovrà essere trasmessa al Comune (Servizio Edilizia Privata) a cura del richiedente:

- a) autocertificazione, rilasciata dalla proprietà del cantiere ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n° 445, nella quale si attesti che nel periodo che va dal 01/07 al 31/08 avverranno lavorazioni che non faranno uso di macchine o apparecchiature particolarmente rumorose nel rispetto degli orari previsti dal presente regolamento;
- b) attestazione, rilasciata da Tecnico Competente di Acustica di cui agli Elenchi Regionali predisposti ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 ed 8 della Legge 26 Ottobre 1995, n° 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico - inerente i livelli di rumorosità registrati al perimetro del cantiere e che gli stessi risultano compatibili con i limiti massimi di emissione imposti dalla normativa vigente, come previsto dal Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con Delibera C.C. n° 99 del 29/09/2004. In particolare si precisa che non sussistendo per il periodo suddetto la possibilità di deroga ai limiti di Piano, il tecnico deve attestare anche il rispetto del “criterio differenziale”;
- c) planimetria 1:1000 con indicazione esatta del perimetro di cantiere e dei fabbricati vicini potenzialmente disturbati entro un raggio di 100 metri;
- d) elenco dei macchinari e delle attrezzature che si prevede di utilizzare nelle lavorazioni dal 01/07 al 31/08, loro livelli di emissione (misurazioni fonometriche eseguite ai sensi del D.Lgs. 277/1991), tempi di utilizzo a turno di lavoro.

Art. 3

Allo scopo di garantire comunque la massima tutela dell'ambiente e della salute pubblica saranno effettuati controlli da parte del Comune presso i cantieri autorizzati a proseguire le attività nel periodo estivo.

Tali controlli avverranno nel periodo compreso dal 01/07 al 31/08, su un campione pari al 20% dei cantieri in attività, da parte di personale Tecnico Competente in Acustica unitamente a personale dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Gli oneri conseguenti a tali rilievi fonometrici faranno carico pro – quota a ciascun richiedente la prosecuzione estiva mediante una contribuzione, da versare presso la Tesoreria Comunale contestualmente alla presentazione dell'istanza di prosecuzione estiva, di importo pari ad euro 50,00 (cinquanta/00).

Art. 4

L'accertamento del mancato rispetto di detti limiti acustici di zona comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, anche l'immediata sospensione di ogni lavorazione di cantiere sino all'adeguamento delle attività ai limiti stabiliti.

Art. 5

Le direttive di cui al presente Titolo I non si applicano:

- e) ai lavori eseguiti dal Comune in amministrazione diretta nonché alle ditte appaltatrici del Comune e/o erogatrici di pubblici servizi le quali potranno andare in deroga al presente Regolamento previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale;
- f) alle seguenti attività edilizie, limitatamente all'intero mese di luglio, dal 1 al 4 agosto e dal 29 agosto in poi nelle fasce orarie dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, con l'esclusione delle giornate di sabato, domenica e festivi e senza uso di macchinari od utensili rumorosi:
 - a) tinteggiature interne con trabatelli;
 - b) tinteggiature recinzioni;
 - c) posa forassite (corrugato / gargarozzo) da elettricista, in tracce già realizzate, e fissaggio con punti di cemento a pronta;
 - d) passaggio di cavi in forassite già posata;
 - e) montaggio frutti elettrici;
 - f) montaggio lampadari o luci esterne;
 - g) stesa a terra di tubazioni per riscaldamento, con esclusione di opere murarie;
 - h) posa e montaggio di sanitari (WC, bidet, lavabi e relative rubinetterie) e arredi in genere con esclusione di opere murarie;
 - i) montaggio di porte interne.
 - j) qualsiasi intervento di riparazione caratterizzato da motivi d'urgenza, previa preventiva comunicazione da trasmettere all'Ufficio Edilizia.

Titolo II

LAVORI DI GIARDINAGGIO

Art. 6

Dal 1 giugno alla terza domenica del mese di settembre compresi, i lavori di giardinaggio che comportano l'utilizzo di attrezzature potranno essere effettuati nelle fasce orarie 9,00 – 13,30 e 16,00 – 20,00. Nel restante periodo dell'anno, ovvero dal primo lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 maggio compresi, detti lavori potranno essere effettuati nella fascia oraria 8,00 – 19,00.

Art. 7

Nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto compresi:

- g) è vietato l'utilizzo di attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio nelle giornate di domenica e negli altri giorni festivi;
- h) nelle giornate di sabato i lavori di giardinaggio che comportano l'utilizzo di attrezzature rumorose (ad eccezione dei "soffiatori a motore", che non potranno comunque essere utilizzati) dovranno essere effettuati esclusivamente nella fascia oraria 10,00 – 13,00.

Art. 8

Le direttive di cui al presente punto B non riguardano i servizi di manutenzione di qualunque natura eseguiti dal Comune sia in amministrazione diretta che attraverso ditte appaltatrici o erogatrici di pubblici servizi, ad eccezione del solo divieto di utilizzo dei "soffiatori a motore" al di fuori delle fasce orarie di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

Art. 9

A seguito del verificarsi di gravi eventi atmosferici che abbiano interessato anche giardini e resedi di proprietà privata, il Dirigente del Settore competente, con atto di natura con tingibile e urgente, potrà consentire l'utilizzo di attrezzature rumorose anche in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7.

Titolo III
FESTE IN ABITAZIONI PRIVATE

Art. 10

Le feste e/o gli intrattenimenti musicali da effettuarsi nelle abitazioni private, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature per l'amplificazione del suono e della voce e l'impiego di orchestre o strumenti musicali, non soggette a licenza di Polizia Amministrativa ma a preventiva comunicazione, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) dalle ore 21,30 alle ore 23,00: il volume degli eventuali altoparlanti e/o strumenti amplificatori del suono e della voce potrà essere di tono normale;
- b) dalle ore 23,00 alle ore 24,00: il volume di detti strumenti dovrà essere ridotto;
- c) dalle ore 00,00 in poi non potrà: essere fatto uso di detti strumenti;
- d) nei giorni 31 dicembre, 14 e 15 agosto, 27 e 28 agosto, 31 ottobre, l'orario di cui al precedente punto 2) è protratto sino alle ore 1,00 del giorno successivo.

Tale orario viene applicato anche a:

- a) tutto il periodo del carnevale, ovvero dal giovedì grasso al martedì grasso;
- b) al periodo di Pasqua, ovvero il giorno di Pasqua e la vigilia.

In ogni caso coloro che intendono organizzare detti intrattenimenti dovranno tenere comportamenti tali da non arrecare disturbo alcuno alla quiete ed al riposo ai residenti delle vicine abitazioni.

Titolo IV
SANZIONI

Art. 11

Le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 125,00 a euro 750,00 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 250).

In caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n° 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 500,00).

In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione accessoria della immediata sospensione dell'attività del cantiere medesimo.